

IN BREVE n. 045-2019

**a cura di
Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

PENSIONI - COSI' LE NUOVE FASCE DI RIVALUTAZIONE NEL 2020

Riportiamo la rimodulazione delle fasce di perequazione delle pensioni dal 1 gennaio 2020 come contenuto nelle disposizioni della manovra economica 2020, pubblicate di PensionOggi.

Le percentuali di rivalutazione nel 2020				
Fascia Assegno	DA	A	Normativa Attuale (Ln. 145/2018)	Proposta Governativa
Sino a 3 volte il minimo	-	€ 1.539,03	100%	100%
Oltre 3 e fino a 4 volte il minimo	€ 1.539,04	€ 2.052,04	97%	100%
Oltre 4 e fino a 5 volte il minimo	€ 2.052,05	€ 2.565,05	77%	77%
Oltre 5 e fino a 6 volte il minimo	€ 2.565,06	€ 3.078,06	52%	52%
Oltre 6 e sino ad 8 volte il minimo	€ 3.078,07	€ 4.104,08	47%	47%
Oltre 8 e sino a 9 volte il minimo	€ 4.104,09	€ 4.617,09	45%	45%
Oltre 9 volte il minimo	€ 4.617,10	-	40%	40%
La rivalutazione è concessa con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.				
PensioniOggi.it				

Briciole dunque, ma soprattutto nessuna correzione del distorto meccanismo dell'applicazione delle aliquote di rendimento non per fasce, bensì sull'intero importo per i trattamenti oltre 4 volte il minimo.

NUMISMATICA ZECCA ITALIANA - NUOVO CONIO

5 euro argento dedicata al Duomo di Milano serie Italia delle Arti

2 ottobre 2019 – prezzo euro 68,00



5 euro argento dedicata a Santa Maria del Fiore di Firenze serie Italia delle Arti

18 ottobre 2019 – prezzo euro 55,00



FRANCOBOLLI 2019 - NUOVE EMISSIONI



Giovanni Goria nel 25° anniversario della sua scomparsa


Data di emissione 26 ottobre 2019

Tiratura: cinquecentomila esemplari.

Vignetta: raffigura, in primo piano sullo sfondo della facciata di Palazzo Chigi, sede del Governo della Repubblica italiana, un ritratto di Giovanni Goria; a sinistra, la vignetta è delimitata da un particolare della bandiera dell'Unione Europea su cui si evidenzia il logo della Fondazione Giovanni Goria. Completano il francobollo la leggenda "GIOVANNI GORIA", le date "1943 - 1994", la scritta "ITALIA" e l'indicazione tariffaria "B".

Bozzettista: Silvia Isola.

Stampa: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia.



Serie tematica "le Eccellenze italiane dello spettacolo" dedicati a Paperino e in particolare alla produzione e allo sviluppo del fumetto Disney in Italia

Data di emissione 30 ottobre 2019

Tiratura: trecentomila esemplari per ciascuno degli otto francobolli stampati in foglietto; quattrocentomila esemplari per il francobollo stampato in foglio; sei esemplari per il francobollo stampato in formato grande.

Vignetta: raffigura Paperino alla guida della inseparabile e leggendaria automobile targata 313, in primo piano sul profilo dell'Italia; in alto a destra, è riprodotto il logo dell'85° anniversario della creazione di Paperino, e, in basso, è presente la firma di Giorgio Cavazzano.

Bozzetto: a cura della The Walt Disney Company Italia S.r.l. e ottimizzato dal Centro Filatelico della Direzione Operativa dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Stampa: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia.



Tiratura foglietto: trecentomila esemplari per ciascuno degli otto francobolli stampati in foglietto; quattrocentomila esemplari per il francobollo stampato in foglio; sei esemplari per il francobollo stampato in formato grande. Caratteristiche dei francobolli stampati in foglietto

Vignette: gli otto francobolli, racchiusi in un foglietto e dedicati all'85° anniversario della creazione di Paolino Paperino (Donald Duck) sono tutti illustrati da Giorgio Cavazzano, fumettista italiano apprezzato in tutto il mondo, che affianca Paperino, di volta in volta in ogni vignetta, con i famosi personaggi protagonisti di mille avventure. Da sinistra a destra, raffigurano rispettivamente: 1. Paperino alla guida della inseparabile e leggendaria automobile targata 313, in primo piano sul profilo dell'Italia; in alto a destra, è riprodotto il logo dell'85° anniversario della creazione di Paperino; 2. Paperino e Archimede Pitagorico, svampito e geniale inventore; 3. Paperino e Nonna Papera, eccellente cuoca, insieme a Ciccio, indolente, incapace e ingordo; 4. Paperino la cui ombra si trasforma in Paperinik, misterioso giustiziere mascherato di Paperopoli che riscatta Paperino dalla sua proverbiale sfortuna; 5. Paperino e Gastone, il papero fortunato all'ennesima potenza, vanitoso ed egocentrico; 6. Paperino e Qui, Quo e Qua, i tre nipotini vivacissimi e intelligenti; 7. Paperino e Paperon de' Paperoni, detto confidenzialmente Zio Paperone, il papero più ricco del mondo; 8. Paperino e Paperina, l'eterna fidanzata, vezzosa, capricciosa ma molto intraprendente. In ognuno, tranne nel primo francobollo, è riprodotto, in alto a sinistra, il logo della Disney, mentre in tutti è presente la firma di Giorgio Cavazzano. Completano i francobolli la scritta "ITALIA" e l'indicazione tariffaria "B".

Bozzetto: a cura della The Walt Disney Company Italia S.r.l. e ottimizzato dal Centro Filatelico della Direzione Operativa dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Stampa: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia.

Caratteristiche del foglietto: gli otto francobolli sono disposti su tre file e inseriti in un foglio fustellato; a destra, è raffigurato Paperino, tratto dal secondo francobollo. In alto, è riprodotto il logo dell'85° anniversario della creazione di Paperino e, in basso, la firma di Giorgio Cavazzano.

Formato del foglietto: 240 x 142 mm.

Serie tematica "le Eccellenze del sapere" dedicato alla Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino, nel 250° anniversario della fondazione

Data di emissione 31 ottobre 2019



Vignetta: raffigura l'antica sede della Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino su cui si evidenzia, in primo piano, un cavallo. In alto a destra, è riprodotto il logo del 250° anniversario della fondazione. Completano il francobollo la scritta "ITALIA" e l'indicazione tariffaria "B".

DETRAZIONI FISCALI NEL 2020

Con la manovra fiscale taglio della detrazione del 19% in relazione al reddito? ... ma la detrazione non era anche una manovra per combattere l'evasione fiscale?

IN G.U. IL DECRETO FISCALE 124/2019

Il testo definitivo del decreto legge 124/2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di sabato 26 ottobre 2019 ed entra in vigore dal giorno 27 ottobre 2019, salvo alcune disposizioni che entreranno in vigore nel 2020 o 2022 (limite a contanti a 1000 euro).

Nel box sottostante il file pdf con la versione integrale della Gazzetta Ufficiale di sabato 26 ottobre in cui poter leggere il testo ufficiale e definitivo del decreto fiscale 2020 - decreto legge numero 124/2019:



per aprire CTRL + clic

Decreto fiscale 2020: testo ufficiale e definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale - numero 252 del 26 ottobre 2019

DECRETO FISCALE 2020: TESTO BOZZA E NOVITÀ IN ARRIVO

- [Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020, le novità sulle compensazioni](#)
- [Decreto Fiscale 2020: dati delle fatture elettroniche in tempo reale anche alla Guardia di Finanza](#)
- [Decreto Fiscale 2020, multe per i commercianti che boicottano la lotteria degli scontrini](#)
- [Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020: altre novità sulla fattura elettronica](#)
- [Decreto Fiscale 2020: dichiarazione IVA precompilata](#)
- [Decreto Fiscale 2020: tassazione giochi in aumento](#)
- [Decreto Fiscale 2020: conto corrente dedicato per professionisti e semplificati](#)
- [Decreto Fiscale 2020: novità su imposta di bollo fatture elettroniche](#)
- [Decreto Fiscale 2020: sanzioni POS obbligatorio](#)
- [Decreto Fiscale 2020: limite contanti a 1.000 euro](#)
- [Decreto Fiscale 2020: salta la proroga delle imposte del 16 novembre 2019](#)
- [Decreto Fiscale 2020: nuove regole per chi compra auto usate dall'estero](#)
- [Decreto Fiscale 2020: Iva scuola guida, addio all'esenzione](#)

(per aprire CTRL + clic)

DECRETO FISCALE DL 124/2019 - LIMITE CONTANTI A 1.000 EURO SOLO DAL 2022

Il Decreto Fiscale cambia il tetto massimo da considerare per i pagamenti.

Si abbassa da 3.000 a 1.000 euro la soglia ammessa per l'utilizzo delle banconote con passaggio graduale:

- il limite ai contanti passerà a 2.000 euro dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021;
- dal 1° gennaio 2022 sarà invece pari a 1.000 euro.

Non è detto che non vi siano ulteriori modifiche in sede di conversione del Decreto Fiscale 2020. In ogni caso, le nuove disposizioni in materia fiscale riscrivono i commi 1 e 3 dell'articolo 49 del DL numero 231 del 21 novembre 2007, riferimento normativo sul tema della lotta ai contanti.

DECRETO LEGISLATIVO DEL 21/11/2007 N. 231

Articolo 49 - Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore

In vigore dal 04/07/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 3

1. E' vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, e' complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, e' vietato anche quando e' effettuato con piu' pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificialmente frazionati e puo' essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. La comunicazione da parte del debitore al creditore della predetta accettazione produce gli effetti di cui all'articolo 1277, primo comma, del codice civile e, nei casi di mora del creditore, gli effetti di cui all'articolo 1210 del medesimo codice.

2. Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia e' di 1.000 euro.

3. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la soglia e' di 3.000 euro.

4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilita'. Il cliente puo' richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.

5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilita'.

6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.

7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilita'.

8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro puo' essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilita'.

9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilita', puo' chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.

10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera e' dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.

11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni

bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale.

12. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione e' ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed e' vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018.

13. Le disposizioni di cui al presente articolo, concernenti la circolazione del contante e le modalità di circolazione degli assegni e dei vaglia non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e).

14. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte banche, Poste Italiane S.p.A., SIM, SGR, SICAV, SICAF e imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP.

15. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. E' altresì fatto salvo quanto previsto dall'articolo 494 del codice di procedura civile.

PENSIONI D'ORO dal sito di Franco Abruzzo

Taglio delle pensioni d'oro: la Corte dei conti di Trieste rimette gli atti alla consulta, sollevata la questione di costituzionalità. ipotizzato con rara ferocia il taglio per 5 anni degli assegni Inps superiori ai 100 mila euro lordi l'anno.- analisi di Paolo Padoin.

TESTO IN <https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=26963>

Vedi anche Brevia 43

ISTAT - TASSO ANNUO DI CAPITALIZZAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DEI MONTANTI CONTRIBUTIVI PENSIONISTICI

L'ISTAT ha comunicato il valore del tasso annuo di capitalizzazione ai fini della rivalutazione dei montanti contributivi relativamente all'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge n. 335 del 8 agosto 1995.

Il tasso medio annuo, composto di variazione del prodotto interno lordo nominale, nei cinque anni precedenti il 2018, risulta pari a 0,018254 e, pertanto, il coefficiente di rivalutazione è pari a 1,018254

LEGGE 335/1995 - articolo 1 comma 9

9. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo, (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.

ALLEGATI A PARTE - ISTAT Nota n.2773899 del 21.10.2019 (documento 195)

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Comunicato 25 ottobre 2019
Tasso annuo di capitalizzazione per la rivalutazione dei montanti contributivi.

L'ISTAT ha comunicato il valore del tasso annuo di capitalizzazione ai fini della rivalutazione dei montanti contributivi relativamente all'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge n. 335 del 8 agosto 1995.

Il tasso medio annuo, composto di variazione del prodotto interno lordo nominale, nei cinque anni precedenti il 2018, risulta pari a 0,018254 e, pertanto, il coefficiente di rivalutazione è pari a 1,018254.

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO - RICORSO IN TRIBUNALE

L'Inps col messaggio numero 3883/2019 si adegua all'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione - ordinanze 14412/2019 e 24896/2019).

Il certificato medico introduttivo negativo, attestante la mancata sussistenza delle condizioni per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento, non pregiudica la presentazione dell'azione giudiziaria.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio 3883 del 25.10.2019 (documento 196)

AGENZIA DELLE ENTRATE - BONUS VERDE da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Entro la fine dell'anno farò in economia lavori di sistemazione a verde di un'area scoperta privata di pertinenza della mia abitazione. Posso usufruire del bonus verde?

Risponde Paolo Calderone

La possibilità di usufruire della detrazione dall'Irpef delle spese sostenute per gli interventi di sistemazione a verde è stata prorogata al 31 dicembre 2019 dalla legge n. 145/2018 (art. 1, comma 68). In particolare, è possibile detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 36% delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

Come affermato nella [circolare dell'Agenzia delle entrate n. 8/2019](#), tuttavia, il bonus non può essere concesso per i lavori eseguiti in economia. Tale precisazione è stata ribadita dalla [circolare n. 13/2019](#) alla quale si rinvia per ulteriori chiarimenti.

4.2 Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde (comma 68)

Il comma 68 interviene sull'[art. 1, comma 12, della legge n. 205 del 2017](#), disponendo la proroga, per il 2019, della detrazione spettante, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per gli interventi di sistemazione a verde.

Anche per il 2019, quindi, è possibile detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, sostenute per la "sistemazione a verde" di aree scoperte private e condominiali di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi, coperture a verde e giardini pensili. Le spese di progettazione e manutenzione sono agevolabili se connesse all'esecuzione degli interventi citati.

Sono, pertanto, detraibili le opere che si inseriscono in un intervento di sistemazione a verde dell'intero giardino o area interessata, consistente nella riqualificazione ex novo dell'area a verde o nel radicale rinnovamento dell'esistente.



Non sono agevolabili i lavori eseguiti in economia.

SCUOLA - PERMESSI: DIRITTI ASSOLUTI

Il diritto soggettivo dei docenti a fruire dei permessi per motivi personali o familiari è un diritto assoluto e “non può essere limitato nemmeno da, più o meno verosimili, ragioni organizzative”.

La fruizione non è soggetta ad autorizzazione, va solo data comunicazione al Dirigente scolastico.

Tribunale di Milano sezione Lavoro – sentenza n.4235 dell’ 8 ottobre 2019

RISCATTO DI LAUREA PAGABILE ANCHE IN DISOCCUPAZIONE da Sole

24 ore - risposta 2245 a cura di Aldo Forte

D - In qualità di lavoratore dipendente del settore privato, alla mia prima occupazione dal novembre 2015, vorrei chiedere il riscatto agevolato dei cinque anni di laurea in Biologia (3+2) e dei cinque anni di specializzazione in Microbiologia e virologia, per un totale di dieci anni.

Vorrei sapere se, ottenendo l'accettazione della domanda di riscatto con pagamento delle somme dovute in 120 rate mensili, nel caso di interruzione del mio rapporto di lavoro dipendente, avrei la facoltà di bloccare il riscatto al numero degli anni già regolarmente pagati, oppure se dovrei continuare il versamento delle rate fino al totale riscatto anche in assenza del rapporto lavorativo.

R - Nel momento in cui si esercita la facoltà del riscatto agevolato e questo viene accettato, si deve procedere al pagamento delle relative rate.

E tale pagamento può proseguire anche in caso di disoccupazione. È importante comunque precisare che, per quanto concerne le rate del riscatto di laurea, c'è la facoltà di interrompere il pagamento in qualsiasi momento; in tal caso si avrà un accredito della contribuzione in proporzione ai versamenti effettuati.

IL CONTRIBUENTE PUÒ SCEGLIERE QUALE BOX (C/6) È PERTINENZA da

Sole 24 ore - risposta 2261 a cura di Pasquale Mirto

D - Ho acquistato un'abitazione (A/2) e un posto auto (C/6) nel 2010. Nell'atto di acquisto ho dichiarato il posto auto come pertinenza dell'abitazione (principale). L'anno dopo ho acquistato un box, sempre in categoria catastale C/6. Ho sempre pagato l'Imu agevolata come abitazione principale fino al 2012, sull'abitazione e sulla pertinenza con la rendita più alta (in questo caso il box che ho comprato successivamente alla casa e al posto auto).

Il Comune mi dice che non potevo pagare l'Imu agevolata sul box auto, perché nell'atto d'acquisto avevo come pertinenza il posto auto. Mi hanno detto che dovevo presentare una dichiarazione Imu: è vero?

R - La tesi del Comune non è condivisibile. Secondo la normativa Imu, per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto insieme all'unità a uso abitativo.

La normativa non indica criteri di scelta allorquando si è in presenza di due pertinenze della stessa categoria catastale, come appunto il C/6, sicché spetta al contribuente indicare quale considerare

pertinenza ai fini Imu. La circostanza che il box auto sia stato acquistato in un secondo momento è irrilevante, in quanto rileva la sola natura pertinenziale.

GIURISPRUDENZA CASA - DISTURBO DEL RIPOSO DELLE PERSONE da Italia Oggi del 30.10.2019 a cura dell'Ufficio legale della Confedilizia
«Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'articolo 659 cod pen., non sono necessarie né la vastità dell'area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo ad un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio».
Cassazione sent. n. 18521/18, inedita.

DOMANDA INVALIDITA' CIVILE - REQUISITO PER INDIVIDUARE PRESTAZIONE

La Corte di Cassazione con due ordinanze (numero 14412/2019 e numero 24896/2019) ha affermato che l'Inps, stante la riserva assoluta di legge prevista in materia di giusto processo (Art 111 Cost.), non può introdurre formule, come quelle utilizzate nella modulistica adottata: affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente per integrare il requisito della necessaria presentazione della domanda è sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta.

COSTITUZIONE ITALIANA

Articolo 111

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova.

La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

**ALLEGATI A PARTE - Cassazione Sentenza n.14412/2019 (documento 197)
Sentenza n.24896/2019 (documento 198)**

MANOVRA, LA CONSULTA AL LAVORO SUI TAGLI ALLE PENSIONI.

SUCCESSO DEI PRIMI RICORSI da Doctor 33 del 30 ottobre 2019 a cura di Mauro Miserendino

La Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia ha rimesso alla Corte Costituzionale con ordinanza del 17 ottobre scorso una serie di articoli di legge relativi sia ai ricorsi avanzati contro i tagli alla perequazione automatica delle pensioni sia ai ricorsi contro i balzelli inflitti alle pensioni "d'oro" oltre i 100 mila euro annui. L'ordinanza si riferisce a un ricorso di un magistrato contabile contro la riduzione dei trattamenti pensionistici prevista dalla Finanziaria 2019 (legge 145/18) sia al comma 261 sia al comma 260 dell'articolo 1. In un'ordinanza recente la Corte dei Conti friulana ha rilevato che la Finanziaria 2019 non rispetta i tre fondamentali principi posti dalla Corte Costituzionale in tema di previdenza: ragionevolezza, adeguatezza, affidamento. In particolare, sull'intervento di riduzione delle pensioni di importo elevato (art. 1 commi 261-268 della l.n.145/2018) l'ordinanza ricorda che il provvedimento vale per 5 anni e determina una "decurtazione patrimoniale arbitrariamente duratura del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del relativo gettito". Confliggendo così, rileva la Corte, con gli articoli 3 e 53 della Costituzione, perché il prelievo grava soltanto "su specifiche categorie di pensionati e non su tutti i cittadini, risultando ingiustificatamente discriminatorio e non rispettoso dei canoni fondamentali di uguaglianza a parità di reddito e di universalità dell'imposizione". Ricordiamo che il taglio alle pensioni d'oro consiste, oltre i 100 mila euro lordi, in un taglio del 15% della quota fino a 130 mila euro, del 25% sulla quota fra 130 e 200 mila euro, del 30% sulla quota fra 200 e 350 mila euro, del 35% sulla parte fra 350 e 500 mila euro e del 40 % della quota oltre 500 mila euro. Invece, il taglio alla perequazione consiste nel percepimento del 100% dell'inflazione fino a 1522,26 euro mensili lordi, che scende al 97% fino a 2029,68, al 77% da 2029,68 a 2537 euro, al 52% fino a 3044 euro da un importo pari a 4 volte il minimo Inps in su, 47% per le pensioni tra 6 e 8 volte il trattamento minimo (oltre 4059 euro), e al 40% per le pensioni oltre 4569 euro.

«Il ricorso alla consulta riguarda tutte le pensioni sia del settore pubblico che del privato. I ricorsi sulle pensioni pubbliche sono indirizzati alla corte di conti, quelle del privato alla magistratura del lavoro», spiega il vicepresidente Federspev **Marco Perelli Ercolini**. «La Consulta in passato ha ammesso questi interventi volti ad aiutare le finanze statali. Ma non devono diventare la regola: devono essere contingenti. Né devono ripetersi, essere abituali. L'intervento sulla perequazione in particolare si presta ad avere effetti duraturi perché il taglio al recupero dell'inflazione si trascina negli anni successivi, il prelievo si accumula e il pensionato perde potere di acquisto per via di una misura che ha effetti retroattivi. Ciò appare del tutto irrispettoso della natura stessa della pensione che è un contratto stipulato dal lavoratore a fronte di versamenti che gli danno diritto alle aspettative pattuite di un certo assegno, intangibile, rivalutabile per una vita dignitosa nel post-lavorativo».

ALLO SPECIALISTA AMBULATORIALE PRECLUSO L'ESERCIZIO PROFESSIONALE PRESSO CASE DI CURA CONVENZIONATE

La disposizione (punto 6 dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n.833, e dall'art. 4, comma 7, della legge 30/12/1991 n.412) sancisce e regola un regime di "incompatibilità", fra l'attività di specialista ambulatoriale del Servizio Sanitario Nazionale ed altre attività mediche di vario genere, fra le quali, per quanto qui interessa, quelle svolte "a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate o accreditate con il SSN".

LEGGE 833/1978

Articolo 48. Personale a rapporto convenzionale.

L'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La

delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti è costituita rispettivamente: dai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ; da sei rappresentanti designati dall'ANCI. L'accordo nazionale di cui al comma precedente è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. I competenti organi locali adottano entro 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi. Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere:

- 1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati di ogni unità sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino;
- 2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti, convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali;
- 3) l'accesso alla convenzione, che è consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito;
- 4) la disciplina delle incompatibilità e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attività mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni;
- 5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le attività libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla unità sanitaria locale;
- 6) l'incompatibilità con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le norme previste dal precedente punto 4);
- 7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantità e qualità del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione;
- 8) le forme di controllo sull'attività dei medici convenzionati, nonché le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina;
- 9) le forme di incentivazione in favore dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici;
- 10) le modalità per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati;
- 11) le modalità per assicurare la continuità dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione;
- 12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria;
- 13) la collaborazione dei medici per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio. I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali, da stipularsi con le modalità di cui al primo e secondo comma del presente articolo. Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresì, ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unità sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'articolo 28. È nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facoltà degli organi di gestione delle unità sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive strutture. È altresì nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma comportano la responsabilità personale degli amministratori. Le federazioni degli ordini nazionali, nonché i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche. Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresì tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione. In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanità e a darne informazione contemporaneamente alla competente federazione nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanità, sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia, per il compimento degli atti di cui l'ordine provinciale non ha dato corso. Sino a quando non sarà riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo prevedono la determinazione della

misura dei contributi previdenziali e le modalità del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1976, n. 289

Legge 412/1991

Articolo 4 - Assistenza sanitaria.

7. Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso.

L'accertamento delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, all'amministratore straordinario della unità sanitaria locale al quale compete altresì l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Le situazioni di incompatibilità devono cessare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1 gennaio 1993, al personale medico con rapporto di lavoro a tempo definito, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è garantito il passaggio, a domanda, anche in soprannumero, al rapporto di lavoro a tempo pieno. In corrispondenza dei predetti passaggi si procede alla riduzione delle dotazioni organiche, sulla base del diverso rapporto orario, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. L'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale è compatibile col rapporto unico d'impiego, purché espletato fuori dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382. Per detto personale all'accertamento delle incompatibilità provvedono le autorità accademiche competenti. Resta valido quanto stabilito dagli articoli 78,116 e 117, D.P.R.28 novembre 1990, n.384. In sede di definizione degli accordi convenzionali di cui all'articolo 48, L.23 dicembre 1978, n.833, è definito il campo di applicazione del principio di unicità del rapporto di lavoro a valere tra i diversi accordi convenzionali.

INPS - CHIARIMENTI SU ASPETTATIVA SINDACALE e CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA

L'INPS ha emanato il messaggio n. 3872 del 25 ottobre 2019, con il quale fornisce ulteriori chiarimenti in merito ad una più puntuale individuazione dei requisiti e dell'arco temporale di conferimento degli incarichi che può essere valorizzato.

Nel messaggio sono precisate, inoltre, alcune modalità operative di liquidazione pensionistica riguardanti gli iscritti alla Gestione pubblica e i rimandi normativi per la gestione in posizione assicurativa dei periodi interessati dalla contribuzione aggiuntiva.

L'Istituto, con la circolare INPS n. 129/2019, ha proceduto alla ricognizione normativa e operativa riferita alla gestione e **valorizzazione ai fini pensionistici della contribuzione aggiuntiva** a favore dei **lavoratori collocati in aspettativa o distacco sindacale**.

Con particolare riferimento alla contribuzione aggiuntiva per gli iscritti ai fondi esclusivi (comprensivi della Gestione Dipendenti Pubblici) e ad alcuni fondi sostitutivi gestiti dall'INPS, nella circolare si precisa che la valorizzazione della stessa ai fini pensionistici viene realizzata non solo per la determinazione della cosiddetta quota B di pensione, ma anche ai fini della determinazione della quota A.

Per questi lavoratori, ai fini dell'individuazione in termini generali e in via preventiva degli emolumenti che rilevano anche ai fini del computo della cd. quota A di pensione, occorre che gli stessi soddisfino entrambi i caratteri della "fissità" e "continuità"

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 3873 del 25.10.2019 (documento 199)
Circolare n.129 del 4.10.2019 (documento 200)**

COLPO DI FRUSTA RISARCIBILE ANCHE SENZA RADIOGRAFIA a cura di Lucia Izzo - Studio Cataldi

<https://www.studiocataldi.it/articoli/36239-colpo-di-frusta-risarcibile-anche-senza-radiografia.asp>

Il danno alla salute per lesioni di lieve entità, ad esempio quello determinato dal "colpo di frusta", è risarcibile anche in assenza di accertamenti strumentali.

L'art. 32 del D.L. n. 1/12, consente di dimostrare l'esistenza di un danno alla salute con fonti di prova diversi dai referti di esami strumentali: i criteri individuati dalla norma, infatti, sono fungibili e alternativi tra loro, e non già cumulativi.

Corte di Cassazione sezione VI civile – Ordinanza n.26249 del 16 maggio 2019 dep.16 ott.2019

Leggi in

<http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20191016/snciv@s63@a2019@n26249@tO.clean.pdf>

AGENZIA DELLE ENTRATE – AGEVOLAZIONI FISCALI PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIE da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Se pago i lavori di ristrutturazione del mio immobile ricorrendo a un finanziamento, posso ugualmente chiedere la detrazione Irpef?

Risponde Paolo Calderone

Sì, è possibile richiedere l'agevolazione anche quando i lavori sono stati pagati da una società finanziaria. In presenza di tutti gli altri presupposti previsti dalla legge, in questi casi, però, è necessario:

- che la società che concede il finanziamento paghi l'impresa che ha eseguito i lavori con bonifico bancario o postale da cui risultino tutti i dati richiesti (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato)
- che il contribuente sia in possesso della ricevuta del bonifico effettuato dalla società finanziaria al fornitore della prestazione.

SPECIALIZZANDI AUTONOMI, VIA LIBERA IN LOMBARDIA da Enpam Giornale della Previdenza n.38 del 30 ottobre 2019 a cura di Valentina Conti

Saranno circa 2mila i medici specializzandi del quarto e quinto anno che inizieranno progressivamente a prestare servizio autonomo negli ospedali lombardi.

Ad annunciare la misura pensata per far fronte alla carenza di medici il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore al Welfare, Giulio Gallera.

Un' "autonomia" arrivata dopo due anni, un'impugnativa dell'ex governo Gentiloni e la vittoria della Regione davanti alla Corte Costituzionale.

"La delibera adottata dalla giunta – ha spiegato Fontana – dimostra ancora una volta il perché la Regione Lombardia insiste nella richiesta dell'autonomia. Vogliamo essere liberi di fare delle scelte che siano utili per rispondere meglio ai bisogni dei nostri territori e dei nostri cittadini, ma anche al resto del Paese, visto che già altre Regioni hanno espresso la volontà di seguire la strada da noi segnata".

"Uno dei grossi problemi nei nostri ospedali – ha aggiunto Gallera – è la mancanza di personale.

Con questa delibera, la Lombardia dà una prima risposta concreta, fornendo alle strutture sanitarie che fanno parte della rete formativa indirizzi per la progressiva assunzione di autonomia operativa e decisionale dei medici specializzandi”.

Rimarcando che “il percorso di introduzione alla professione sarà graduale e non andrà a discapito dell’assunzione dei nuovi medici”.

La Lombardia è la prima regione in Italia ad introdurre questa possibilità che, fra le altre cose, è a costo zero per i cittadini, in quanto gli specializzandi già ricevono una borsa di studio. Alla borsa verrà affiancata una copertura assicurativa a carico della Regione.

L’ANAAO CHIEDE L’ASSUNZIONE

L’Anaa Assomed Lombardia chiede garanzie, invitando la Regione a “farsi parte diligente per assumere gli specializzandi del quarto e quinto anno in modo da vederli davvero operare negli ospedali come medici ‘quasi’ specialisti e non solo come medici in formazione specialistica”.

“L’autonomia di cui parla il presidente Fontana – chiosa il sindacato dei medici – è altra cosa rispetto alla semplice declinazione di una legge nazionale: si pensi piuttosto a un percorso condiviso e certo di revisione della rete d’offerta, in modo da aumentare ulteriormente la sicurezza delle cure e le reali esigenze degli utenti e di una medicina in continuo cambiamento”.